



Igino Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
iginosorbino@sorbino.191.it

## News per i Clienti dello Studio del 18 Febbraio 2019

### Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC)

Il **Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019** ha istituito il **Reddito di Cittadinanza** che dal **1° aprile 2019** rappresenta la misura fondamentale di politica attiva del lavoro, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale delle persone.

Il RdC è **compatibile con**:

- ✓ il godimento della **NASpl** e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria;
- ✓ la percezione di **prestazione destinate a invalidi civili** da parte di uno o più componenti (in tal caso il RdC/PdC integra nei limiti la soglia di tali prestazioni).

Dal 1° marzo 2019 non potrà più essere richiesto il Reddito di Inclusione (ReI) e dal 1° aprile tale misura non potrà più essere riconosciuta né rinnovata: i beneficiari dei ReI ai quali è stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 continueranno a fruire del beneficio per la durata inizialmente prevista, salva la possibilità di presentare la domanda per il RdC. Il ReI non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del RdC da parte di alcun componente del nucleo familiare.

Il RdC assume la denominazione della **Pensione di Cittadinanza** per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni: i requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio e le procedure per la gestione sono le stesse del RdC, salvo diversamente indicato. Se il nucleo è già beneficiario del RdC ma il componente del nucleo più giovane raggiunge l'età dei 67 anni, il RdC si converte in Pensione di Cittadinanza dal mese successivo al quello del compimento dei 67 anni del componente più giovane.

## CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Il RdC può essere richiesto se il nucleo familiare, **alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione** del beneficio, è in possesso **cumulativamente** dei seguenti requisiti:

### requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

---

Il richiedente deve essere:



- ❖ cittadino italiano o dell'UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ❖ residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 (dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione) in modo continuativo;

### requisiti reddituali e patrimoniali

---

Il nucleo familiare deve possedere:



- ❖ un valore ISEE inferiore a euro 9.360. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del RdC, a tale valore ISEE è sottratto l'ammontare del RdC percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'Isee, rapportato al parametro della scala di equivalenza valida ai fini del RdC (vedi tabella sotto). Per l'accesso al RdC sono sottratti gli importi del SIA e del Rel eventualmente inclusi nell'Isee e le misure regionali di contrasto alla povertà oggetto di intesa tra la regione e il Ministero del Lavoro;
- ❖ un valore del patrimonio immobiliare definito a fini Isee non superiore ad euro 30.000, diverso dalla casa di abitazione;

- ❖ un valore del patrimonio mobiliare definito a fini Isee non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino a massimo euro 10.000, incrementato di ulteriore euro
  - per ogni figlio successivo al secondo
  - euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo (la disabilità è quella definita a fini Isee).
- ❖ un valore del reddito familiare inferiore ad euro 6.000 annui (euro 7.560 in caso di PdC, ovvero euro 9.360 in caso di nucleo che risiede in locazione) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza che è pari ad 1 per il primo componente ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore a 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1. Il parametro della scala di equivalenza non tiene conto dei familiari che si trovano in stato detentivo, ovvero ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il reddito familiare viene determinato come previsto a fini Isee (**art 4 comma 2 DPCM 159/2013**) al netto dei trattamenti assistenziali inclusi eventualmente nell'Isee ed includendovi il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo, ad eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, che vengono comunicati dagli enti erogatori entro 15 gg dal riconoscimento al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS). Nel valore dei trattamenti assistenziali NON rilevano:

- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- le esenzioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- l'assegno di cui all'art. 1 comma 125 della L 190/2014 (c.d. bonus Bebé).

<b>Scala di equivalenza RdC</b>	
1	per il primo componente
+ 0,4	per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
+ 0,2	per ogni ulteriore componente minorenni
fino a max 2,1	

## Altri requisiti ( possesso di beni durevoli )

---

Nessun componente del nucleo deve essere:



- ❖ intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- ❖ intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto come definite dal **D.Lgs 171/2005 art 3 comma 1**.

**NON hanno diritto al RdC** i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di **dimissioni volontarie** nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, salvo dimissioni per giusta causa.

### SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA

Se al momento di presentazione della domanda uno o più componenti del nucleo svolge attività lavorativa iniziata nel 2017, 2018 o nel 2019, deve essere compilato il modello RdC/PdC-Com (in fase di approvazione), recandosi presso i Caf convenzionati, entro 30 gg dalla presentazione della domanda, altrimenti la domanda non può essere definita.

Se l'attività lavorativa è iniziata dopo la presentazione della domanda, quindi nel mentre si sta fruendo del beneficio, a pena di decadenza dal beneficio, il componente che intraprenda un'attività lavorativa deve comunicare **entro 30 gg dall'inizio dell'attività**, tramite la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro, o di persona al centro per l'impiego, l'avvio della stessa:

- ✓ lavoro dipendente: il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico per l'80% a decorrere dal mese successivo a quello della

variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità;

- ✓ lavoro autonomo o d'impresa: il reddito è individuato secondo il principio di cassa come ricavi e compensi percepiti meno i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività ed è comunicato entro i 15 gg successivi al termine di ciascun trimestre dell'anno. Il beneficiario subisce del beneficio senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione, poi è aggiornato ogni trimestre avendo riferimento al trimestre precedente.

## VARIAZIONI PATRIMONIALI

Pena la revoca del beneficio, ogni variazione patrimoniale che comporta la perdita dei requisiti economici (reddituale e patrimoniale) e relativa al possesso di beni durevoli, deve essere **comunicata entro 15 giorni**.

## VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Pena la decadenza dal beneficio, se il nucleo familiare subisce delle variazioni rispetto al nucleo risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità **è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione**. Se la variazione non è dovuta a nascite o a decessi, è necessario compilare anche una **nuova domanda di RdC/PdC**, in quanto la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata.

## PRECISAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della definizione del nucleo familiare per il RdC, il nucleo è quello come definito a fini Isee ai sensi dell'**art 3 del DPCM 159/2013**, con le seguenti precisazioni:

- ✓ **i coniugi** fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio se continuano ad avere la stessa residenza

- ✓ **il figlio maggiorenne non convivente** con i genitori fa parte del nucleo familiare di questi solo se possiede un'età inferiore a 26 anni, è fiscalmente a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

## OBBLIGHI IN CAPO A I BENEFICIARI

Tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione (salvo i soggetti esonerati più sotto specificati) devono:

- ✓ **sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** tramite la Piattaforma digitale SIULP (in fase di implementazione), tramite patronati convenzionati, o presso i centri per l'impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio
- ✓ **aderire al percorso personalizzato** di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Sono **ESCLUSI** dagli obblighi di cui sopra:

- ✓ i beneficiari della Pensione di Cittadinanza
- ✓ i beneficiari di RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni i componenti con disabilità, definita ai sensi della L. 68/1999, qualora non sia previsto il collocamento mirato
- ✓ i componenti con carichi di cura (c.d. Caregiver) se nel nucleo familiare vi sono bambini di età inferiore a 3 anni o familiari con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini Isee
- ✓ i componenti già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.

Se il richiedente appartiene ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in una o più delle seguenti condizioni viene convocato dal centro per l'impiego entro 30 gg dal riconoscimento del beneficio:

- ✓ assenza di occupazione da non più di 2 anni
- ✓ età inferiore a 26 anni
- ✓ beneficiario di NASpI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno
- ✓ aver sottoscritto negli ultimi 2 anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego.

Se il richiedente non ha già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità la renderà all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego; se è in una delle condizioni di esclusione, dovrà comunicarla al centro per l'impiego e individuare un componente del nucleo che non si trova in condizioni di esclusione affinché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego. Presso il centro per l'impiego il soggetto dovrà **sottoscrivere il Patto per il lavoro**, per la cui definizione si rimanda all'**art. 4 commi 7, 8, 9 e 10 del DL n. 4 del 28 gennaio 2019**.

Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari dovranno sottoscrivere il **Patto per l'inclusione sociale** e i servizi coinvolgeranno, oltre ai centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali.

### COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda può essere presentata secondo una di queste modalità:

- ✓ **CARTACEA** presso gli uffici postali da ogni giorno 6 del mese a partire dal 6 marzo 2019. L'operatore postale inserirà la domanda nel portale del Ministero del Lavoro;
- ✓ **ON LINE** direttamente dal richiedente sul sito del Ministero del Lavoro tramite le credenziali SPID
- ✓ **PRESSO CAF CONVENZIONATI** (modalità e termini ancora in corso di definizione).

Prima di procedere con il caricamento della domanda il richiedente deve essere **già in possesso della DSU in corso di validità**.

Una volta presentata la domanda il richiedente dovrà attendere l'email e/o SMS segnalati in sede di compilazione della domanda con la quale **l'INPS lo informerà dell'accoglimento o del rifiuto** della domanda.

In caso di accoglimento, verrà invitato a recarsi presso le Poste per ritirare la Carta RdC ed il relativo PIN, ed **entro 30 giorni** dalla mail/SMS di accoglimento della domanda il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare dovranno **rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro**.

### AMMONTARE ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico è dato dalla **somma di due componenti**:

- ✓ la **quota A ad integrazione del reddito familiare**, fino ad una soglia massima calcolata moltiplicando euro 6.000 per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (per la Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata ad euro 7.560 x la scala di equivalenza);
- ✓ la **quota B nel caso di nuclei residenti in abitazione in locazione** (pari al canone annuo di locazione come dichiarato a fini ISEE fino a max 3.360 euro, ovvero per la PdC fino a max 1.800 euro annui) o aventi stipulato un **mutuo** per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione di residenza (oari alla rata del mutuo fino ad un massimo di euro 1.800 annui sia per il RdC sia per il PdC).

Il beneficio non può essere inferiore ad euro 480 annui. Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste per fruire del beneficio, per un **periodo continuativo non superiore a 18 mesi**. Può essere **rinnovato, previa sospensione di un mese (la sospensione non è richiesta per la PdC)**.

L'ammontare del beneficio non speso, ovvero non prelevato, ad eccezione degli arretrati, è sottratto nella mensilità successiva nei limiti del 20% del beneficio erogato. Ogni semestre è decurato l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, ad eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

Il beneficio **viene accreditato mensilmente sulla Carta RdC** (consegnata al richiedente dall'ufficio postale) dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e potrà essere utilizzato per far fronte alle spese di beni di consumo, pagare bollette, prelevare mensilmente contanti per importo max di euro 100 moltiplicato per la scala di equivalenza RdC, pagare il canone di locazione della casa di abitazione (max un bonifico al mese) o la rata del mutuo (max un bonifico al mese); la Carta RdC NON può essere utilizzata per giochi che prevedono vincite in denaro.

## SANZIONI

E' prevista la **RECLUSIONE** in caso di:

- ✓ **dichiarazioni o utilizzo di documenti falsi** o attestanti cose non vere, ovvero omissioni di informazioni dovute (reclusione da 2 a 6 anni);
- ✓ **omessa comunicazione di variazioni reddituali o patrimoniali** o di informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio (reclusione da 1 a 3 anni).

In caso di **condanna in via definitiva per i reati di cui sopra e per truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cp) è prevista la revoca immediata da parte dell'INPS del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo per il beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito, con **impossibilità di richiedere il beneficio prima dei 10 anni dalla condanna**.

E' prevista la **DECADENZA** se uno dei componenti del nucleo:

- ✓ non rende la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro,
- ✓ non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale,
- ✓ non partecipa ai corsi di formazione o di riqualificazione o ad altra attività di politica attiva senza giustificato motivo
- ✓ non aderisce ai progetti proposti dai comuni di residenza utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
- ✓ non accetta almento una delle tre offerte congrue, ovvero in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile (per la definizione di "offerta congrua" si rimanda all'**art. 4 comma 9 del DL 4/2019**);
- ✓ non comunica la variazione della condizione occupazionale in caso intraprenda un'attività di impresa o di lavoro autonomo o rende comunicazioni mendaci che comportano l'erogazione di un beneficio di RdC maggiore;
- ✓ non presenta la DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- ✓ renda una DSU con dichiarazioni mendaci;
- ✓ venga trovato, in sede di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo o di impresa senza aver reso le comunicazioni di variazione.

E' prevista la **DECURTAZIONE** del beneficio se anche un solo componente:

- ✓ non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione presso il centro per l'impiego o presso i servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni (decurtazione di una mensilità per la prima convocazione, di due mensilità alla seconda convocazione, decadenza dal beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione);
- ✓ non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento (decurtazione di due mensilità in caso di prima assenza, decadenza dal beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione);
- ✓ mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione per i soggetti minorenni o di prevenzione e cura per la tutela della salute (decurtazione di due mensilità dopo il primo richiamo formale, di tre mensilità al secondo richiamo, di sei mensilità al terzo richiamo, decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo).

In presenza di un evento che comporta la **decadenza dal beneficio**, il RdC può essere richiesto dal richiedente o da altro componente il nucleo familiare **solo dopo 18 mesi** dalla data di provvedimento di revoca o di decadenza, **ovvero dopo 6 mesi dalla stessa data se nel nucleo sono presenti minorenni o persone con disabilità** come definita a fini ISEE.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*News aggiornata ai riferimenti normativi del 15 febbraio 2019.*

#### Riferimenti:

- Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019;
- Manuale INPS per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza;
- dati estratti dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- DPCM 159/2013